## REGOLAMENTO (CE) N. 939/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1994

che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle stacciature originarie dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1058/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, relativo all'importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alia tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2.

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1058/38 l'elemento mobile del prelievo, calcolato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commisione (²), relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, subisce una riduzione pari al 40 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nel corso dei tre mesi che precedono il mese di fissazione del suo importo; che tale riduzione si applica ai prodotti di cui ai codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90 nei limiti di un massimale di 550 000 t annue, all'atto dell'importazione dei prodotti in esame originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo che applichi all'esportazione di detti prodotti una tassa speciale di importo pari alla riduzione

dell'elemento mobile del prelievo e che comprovi in maniera soddisfacente l'avvenuto pagamento della tassa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1193/88 della Commissione (³), modificato dal regolamento (CEE) n. 84/89 (¹), ha stabilito le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso di cui ai codici NC 2302 30 e 2302 40,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'importo, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1058/88, dal quale è ridotto l'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione di crusche, stacciature ed altri residui originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo in possesso dei requisiti ivi previsti figura in allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1. (²) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 87. (\*) GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 13.